



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO
ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N. 497
del 09/10/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.
CIG:

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.lgs. 23.6.2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/03/2017 con oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione 2017/2019 e del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011”;
- la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione parte contabile n. 36 del 30/03/2017 e la delibera di approvazione degli obiettivi e della performance n. 85 del 26.07.2017;

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ed in particolare l’art. 10 ad oggetto “Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria” di cui si riporta un estratto:

1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. 2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.". 2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. 2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-quater. All’art. 97 comma 4e parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica".

Preso atto che in materia di diritti di rogito per gli atti stipulati dai Segretari comunali, con l’articolo 10, commi 1, 2 e 2-bis, del Dl 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), la previgente disciplina ha subito un significativo mutamento; la ratio

del nuovo assetto normativo sarebbe quella di assicurare all'Ente locale maggiori entrate in relazione ai diritti di segreteria, compresi anche i proventi scaturenti dall'attività di rogito. Con l'articolo 10, comma 2-bis, del DL n. 90 del 2014 è stato previsto che per poter continuare a beneficiare del riversamento della quota dei diritti di rogito relativi agli atti stipulati dal Segretario comunale deve ricorrere sia l'elemento oggettivo (essere Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale) sia quello soggettivo (relativo alla qualifica non dirigenziale del Segretario comunale, che non deve quindi percepire un trattamento economico superiore a quello previsto per l'appartenenza alla fascia «C»).

Atteso che la giurisprudenza contabile – Corte dei Conti - si è pronunciata nel senso che i diritti di rogito non possano essere riconosciuti ai Segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall'appartenenza alle fasce «A e B», sia nel caso in cui essa sia un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità in Enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Preso atto che la norma in argomento ha dato luogo a due interpretazioni diverse: da un lato, si è affermato che l'emolumento competerebbe esclusivamente ai segretari di enti di piccole dimensioni collocati in fascia C, dall'altro lato si è argomentato che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i diritti spettano a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato il segretario.

Atteso che mentre la sezione delle autonomie, con la deliberazione Corte dei Conti n. 21/2015, ha condiviso la prima lettura, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 75/2016, ha sposato la seconda.

Preso atto che sull'argomento è intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato, che in un parere (n. 26297/2016) rilasciato in risposta al quesito posto da un Comune, ha richiamato solo la pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, configurandola alla stregua di «diritto vivente»; ciò sembra confermare l'irrelevanza erga omnes della presa di posizione della Consulta, in quanto contenuta in una sentenza di rigetto, che tipicamente ha effetto solo inter partes.

Richiamata la pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie N.21/SEZAUT/2015/QMIG - Adunanza del 4 giugno 2015 che si conclude come segue:

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione di massima come richiamata in parte motiva pronuncia i seguenti principi di diritto: “ Alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”. La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Richiamata la comunicazione prot. n. 1951 del 3 febbraio 2016 del Segretario comunale Dott.ssa Bianca Meli che chiede al Comune di Porto Mantovano, in esito alla giurisprudenza che si sarà delineata, la corresponsione dei diritti di rogito arretrati e fin qui maturati o che dovessero maturare d'ora in avanti.

Vista la Sentenza n. 307/2016 pubblicata il 3.10.2016 RG n. 406/2016 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio che, a seguito di due sentenze favorevoli ai Segretari comunali emesse dal Tribunale di Milano n. 1539/2016 e 2561/2016, riconosce la spettanza dei diritti di rogito ai Segretari di fascia A in servizio presso enti privi di dirigenti.

Richiamate:

- la determinazione della scrivente Responsabile del Settore Ragioneria Economato n. 579 del 25.10.2016 avente ad oggetto l'impegno presunto e cautelativo per diritti di rogito e segreteria per l'importo di 5.400,00;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 29.11.2016 di variazione del bilancio 2016/2018 esercizio finanziario 2016 a seguito della quale la Giunta comunale, con deliberazione n. 143 del 2.12.2016 ha accantonato, in via prudenziale e per le medesime motivazioni, un ulteriore importo di € 11.209,72 a titolo di diritti di rogito e segreteria;
- la determinazione della scrivente Responsabile del Settore Ragioneria Economato n. 746 del 12.12.2016 avente ad oggetto l'integrazione dell'impegno presunto e cautelativo per diritti di rogito e segreteria per l'importo di € 11.209,72.

Richiamati:

- i vari interventi pubblicati durante il corso del 2016 sui maggiori quotidiani nazionali economici Sole 24 Ore e Italia Oggi da autorevoli commentatori esperti in diritto amministrativo che suggerivano agli Enti Locali di impegnare prudentemente in bilancio i diritti di rogito e di rinviare l'eventuale liquidazione e pagamento in attesa che si chiarisse il quadro normativo e giurisprudenziale;
- la comunicazione dell'Organo di Revisione del 24.01.2017 che invitava il Sig. Sindaco a chiedere un parere alla Corte dei Conti con quesito a firma del legale rappresentante del Comune;
- l'allegata comunicazione della scrivente Responsabile finanziario, rivolta alla Giunta comunale, prot. n. 10304 del 22.05.2017 con cui si chiedeva all'Amministrazione comunale quale fosse l'orientamento da perseguire al riguardo;
- la deliberazione n. 61/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Liguria che, a fronte di un quesito posto da un Sindaco in ordine alla liquidabilità dei diritti di rogito in argomento a Segretari dirigenti in comuni privi di dirigenza, ha dichiarato inammissibile la richiesta del Sindaco;
- l'articolo pubblicato in data 5 Maggio 2017 sul quotidiano Enti Locali & P.A. del Sole 24 Ore ad oggetto "I Comuni senza dirigenti pagano al Segretario i diritti di rogito e le spese legali" con cui si commenta una recente Sentenza del Tribunale di Potenza n. 411 del 10 Aprile 2017, che ha condannato un Comune lucano, al pagamento dei diritti di rogito e delle spese legali al Segretario;
- l'articolo pubblicato in data 20 Settembre 2017 sul quotidiano Enti Locali & PA del Sole 24 Ore, redatto da autorevole esperto in diritto amministrativo, secondo cui, sulla base del consolidamento, anche con sentenze d'appello, della lettura dei giudici del lavoro, per cui i diritti di rogito entro il tetto fissato dal DL 90/2014, devono essere erogati anche ai Segretari dirigenti che svolgono la loro attività in enti senza dirigenti, così da evitare l'instaurazione di contenziosi i cui esiti sembrano scontati; nel contempo, alla luce anche degli orientamenti della Corte dei Conti e del principio di carattere generale del divieto di estensione dei giudicati in materia di lavoro pubblico, appare opportuno che gli enti tengano una condotta prudenziale; tale può essere la richiesta ai Segretari di sottoscrivere un impegno a dare corso alla restituzione di questi compensi qualora prevalessero orientamenti negativi alla loro erogazione;

Ricordato che la Dott.ssa Bianca Meli è titolare dell'ufficio di segreteria comunale in convenzione tra i comuni di Porto Mantovano (attuale capofila) Roncoferraro, Serravalle Po e Sustinente;

Dato atto che:

- in nessuno dei comuni della convenzione è impiegato personale di qualifica dirigenziale;
- il segretario appartiene alla fascia professione A;

- la Dott.ssa Bianca Meli ha depositato sollecito di pagamento dei diritti di rogito per i contratti ricevuti e autenticati, con nota prot. n. 17171 del 02/09/2017 presso il Comune capofila Comune di Porto Mantovano;

- la Dott.ssa Bianca Meli ha depositato ulteriore e perentorio sollecito di pagamento dei diritti di rogito per i contratti ricevuti e autenticati, con allegata nota prot. n. 19413 del 02/10/2017 presso il Comune capofila Comune di Porto Mantovano, dichiarando nel contempo di impegnarsi alla restituzione nel caso di successivi eventuali rilievi negativi da parte della magistratura contabile e/o altri organi di controllo.

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al Segretario la richiesta di liquidazione avrebbe, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra illustrati, con elevata probabilità avrebbe esito negativo e comporterebbe anche un eventuale ulteriore esborso finanziario per spese legali.

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra illustrate, in assenza di diversi indirizzi dell'Amministrazione comunale, di provvedere al pagamento dei diritti nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento annuale, recependo e sottolineando comunque l'impegno esplicitato dal segretario alla immediata restituzione delle somme qualora dovessero intervenire una norma interpretativa del comma 2- bis dell'art. 10 del DL 90/2014 che ne sancisca, sin dall'origine, una diversa e più restrittiva lettura e/o altri rilievi negativi della magistratura contabile e/o altri organi di controllo.

Dato atto che nel periodo che qui rileva, vale a dire dalla data di nomina a Segretario comunale della Dott.ssa Meli presso il Comune di Porto Mantovano e sino al 31/05/2017, sono stati incassati 19.327,59 di diritti di rogito versati dalla parti contraenti per contratti rogati dal Segretario, comprensivi di contributi e Irap a carico ente, così ripartiti per anno, come da prospetto analitico allegato alla presente:

ANNO	Importo diritti rogito da liquidare al Segretario Comunale	Cpdel a carico Ente	Irap a carico Ente	Totale incasso diritti di rogito versati dai contraenti per la stipula di contratti in cui il Segretario è ufficiale rogante
2017	€ 863,68	€ 205,56	€ 73,41	
2016	€ 3.628,25	€ 863,52	€ 308,40	
2015	€ 10.116,98	€ 2.407,84	€ 859,94	
TOTALE	€ 14.608,91	€ 3.476,92	€ 1.241,76	€ 19.327,59

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il Decreto del Sindaco prot n. 13011 del 29.06.2017 con cui ai sensi dell'art. 107 e seguenti del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio che ricomprende i Settori Economato e Servizi Informatici;

Richiamati il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e il DPCM 28/12/2011, recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

Riconosciuta la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni e nei limiti espressi in narrativa, alla liquidazione dei diritti di rogito al Segretario comunale Dott.ssa Bianca Meli, per i contratti rogati presso l'Ente, dalla data di nomina presso il Comune di Porto Mantovano fino a Maggio 2017, come da prospetto analitico contabile allegato, così ripartiti per anno:

ANNO	Importo diritti rogito da liquidare al Segretario Comunale	Cpdel a carico Ente	Irap a carico Ente	Totale incasso diritti di rogito versati dai contraenti per la stipula di contratti in cui il Segretario è ufficiale rogante
2017 fino a Maggio 2017	€ 863,68	€ 205,56	€ 73,41	
2016	€ 3.628,25	€ 863,52	€ 308,40	
2015	€ 10.116,98	€ 2.407,84	€ 859,94	
TOTALE	€ 14.608,91	€ 3.476,92	€ 1.241,76	€ 19.327,59

2. di dare atto che i diritti di rogito riscossi negli anni e negli importi suindicati, sono contenuti nel limite di un quinto dello stipendio annuo in godimento, tenuto conto dei diritti di rogito incassati nei medesimi periodi dagli altri comuni convenzionati per la segreteria comunale;

3. di procedere alla liquidazione e pagamento delle somme spettanti a titolo di diritti di rogito al Segretario Comunale Dott.ssa Bianca Meli e dei contributi previdenziali e IRAP a carico Ente, come segue:

Importo	CODICE	Descrizione
863,68	102500490	Diritti di rogito al Segretario Comunale – Esercizio 2017
13.745,23	102500490	Diritti di rogito al Segretario Comunale - R.P.
205,56	101000200	Oneri contributivi a carico Ente personale Settore Segreteria Affari Generali - Esercizio 2017
3.271,36	101000200	Oneri contributivi a carico Ente personale Settore Segreteria Affari Generali – R.P.
73,41	104250270	Irap a carico Ente servizi generali - Esercizio 2017
1.168,35	104250270	Irap a carico Ente servizi generali – R.P.

4.
di

prendere atto dell'allegata dichiarazione del Segretario comunale con cui la Dott.ssa Bianca Meli si impegna alla restituzione dei diritti di rogito nei casi ivi specificati.

Lì, 09/10/2017

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)